

Dott. Antonio Ferrante
Tributarista – Consulente Fiscale

Rag. Cinzia Barbiero
Ragioniera Commercialista
Revisore contabile

Dott.ssa Chiara De Rossi
Ragioniera Commercialista
Revisore Contabile - Revisore Coop.



Dott. Luca Scalabrin
Consulente del lavoro
CTU Tribunale di Venezia

Rag. Alfonso Chiaravalle
Consulente del Lavoro

Avv. Paolo Patelmo
Patrocinante in Cassazione

**Risorse Umane - Fiscalità
Finanza d'Impresa**

A tutti i clienti dello studio

Chirignago, 08.03.2018

Oggetto: 1° luglio scatta il divieto di pagare i compensi in contanti.

A partire dal 1° luglio, sarà vietato il pagamento di stipendi a mezzo di denaro contante. La misura mira ad arginare il fenomeno delle buste paga fittizie, contenenti cioè l'indicazione di una retribuzione maggiore rispetto a quella effettivamente erogata, dunque, solo in apparenza corrispondente ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- Bonifico sul conto identificato dal codice iban indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del divieto i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e il lavoro domestico.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, prova che, pertanto, dovrà essere fornita con altri mezzi come, per esempio, la copia del bonifico.

Dott. Antonio Ferrante
Tributarista – Consulente Fiscale

Rag. Cinzia Barbiero
Ragioniera Commercialista
Revisore contabile

Dott.ssa Chiara De Rossi
Ragioniera Commercialista
Revisore Contabile - Revisore Coop.



Dott. Luca Scalabrin
Consulente del lavoro
CTU Tribunale di Venezia

Rag. Alfonso Chiaravalle
Consulente del Lavoro

Avv. Paolo Patelmo
Patrocinante in Cassazione

**Risorse Umane - Fiscalità
Finanza d'Impresa**

Al datore di lavoro committente che viola il divieto di pagamento della retribuzione in denaro contante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da mille a 5 mila euro.

Per effetto delle nuove norme, dunque si amplia lo spettro dei possibili illeciti amministrativi imputabili al datore di lavoro. Alle sanzioni amministrative pecuniarie già applicabili nei casi di omessa o infedele registrazione apposte sul prospetto paga (quando il fatto non costituisce reato) nonché di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte sul prospetto paga (quando il fatto non costituisce reato) nonché di mancata corresponsione degli assegni (ove il datore di lavoro vi sia tenuto), si aggiunge ora la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del divieto di pagamento in contante della retribuzione. Senza dimenticare la maxisanzione per l'impiego di lavoratori subordinati in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (quando si tratta di datore di lavoro privato e con esclusione del datore di lavoro domestico).

In ultimo, occorre osservare che l'istituto della tracciabilità assume una connotazione che oltre al monitoraggio dei movimenti finanziari, diventa strumento di prevenzione degli illeciti penali.

Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito www.soges.ve.it nella sezione riservata alle aziende.

L'argomento è stato qui trattato in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti

Studio Dott. Luca Scalabrin